



COMUNE DI MANTOVA

Comando Polizia Municipale
Ufficio Commercio ed Attività Produttive

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITÀ MERCATALI E DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data ___/___/_____

SOMMARIO

1 - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI	5
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 2 – PRESCRIZIONI GENERALI	5
ARTICOLO 3 – PROGRAMMAZIONE COMUNALE	5
ARTICOLO 4 – TIPOLOGIE DI MERCATO	5
ARTICOLO 5 – AREE PER L’ESERCIZIO CONTINUATIVO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	6
ARTICOLO 6 – AREE PER L’ESERCIZIO A CADENZA ANNUALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	7
ARTICOLO 7 – AREE PER L’ESERCIZIO IN DATE PREFISSATE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	8
ARTICOLO 8 – AREE ESPOSITIVE DI AUTOVEICOLI SENZA VENDITA	8
ARTICOLO 9 – AREE PER L’ESERCIZIO CONTINUATIVO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE RISERVATO AGLI AGRICOLTORI	8
ARTICOLO 10 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE	9
ARTICOLO 11 – VENDITA DIRETTA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI	9
ARTICOLO 12 – AREE PER L’ESERCIZIO STAGIONALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	10
ARTICOLO 13 – SISTEMA AUTORIZZATORIO	10
ARTICOLO 14 – DISPONIBILITÀ DEI POSTEGGI	10
ARTICOLO 15 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	11
ARTICOLO 16 – AUTORIZZAZIONI DI TIPO A).	12
ARTICOLO 17 – AUTORIZZAZIONI DI TIPO B)	13
ARTICOLO 18 - REGISTRO PER LE AUTORIZZAZIONI	13
ARTICOLO 19 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	13
ARTICOLO 20 – SUPERFICIE E DIMENSIONE DEI POSTEGGI	14
2 – DISPOSIZIONI PER I MERCATI	15
ARTICOLO 21 – DEFINIZIONI E DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI	15
ARTICOLO 22 – AREA DI MERCATO E ZONE DI VENDITA	15
ARTICOLO 23 – SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI	15
ARTICOLO 24 – ORARIO DEI MERCATI	15
ARTICOLO 25 – MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI	16
ARTICOLO 26 – CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE	16
ARTICOLO 27 – CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	16
ARTICOLO 28 – SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO	17
ARTICOLO 29 – ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI	17
ARTICOLO 30 – MODALITÀ DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	18
ARTICOLO 31 – MIGLIORAMENTO POSTO	18
ARTICOLO 32 – ELENCHI DEGLI OPERATORI SUI MERCATI	19
ARTICOLO 33 – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE ASSENZE E DELLE PRESENZE	19
ARTICOLO 34 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO	20
ARTICOLO 35 – SCADENZA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO	20
ARTICOLO 36 – OBBLIGHI DEI VENDITORI	20
ARTICOLO 37 – ATTREZZATURE DI VENDITA	21
ARTICOLO 38 – COLLOCAMENTO DELLE DERRATE	21
ARTICOLO 39 - DIVIETI DI VENDITA	21
ARTICOLO 40 - VENDITA DI ANIMALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE	21
ARTICOLO 41 - VENDITA DI COSE ANTICHE ED USATE	22
ARTICOLO 42 - ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DEL MERCATO	22
ARTICOLO 43 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	22
ARTICOLO 44 - FURTI E INCENDI	22
ARTICOLO 45 – PREPOSTI ALLA VIGILANZA	22
ARTICOLO 46 – RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI DI MERCATO	23

ARTICOLO 47 – TASSE E TRIBUTI COMUNALI	23
ARTICOLO 48 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI	24
3 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI	25
ARTICOLO 49 – OCCUPAZIONI ABUSIVE	25
ARTICOLO 50 – SANZIONI	25
ARTICOLO 51 – ALTRE VIOLAZIONI	25
ARTICOLO 52 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	25
ARTICOLO 53 – NORME ABROGATIVE E FINALI	25
4 - ALLEGATI	26
ALLEGATO A	27
REGOLAMENTO SPECIFICO DEL MERCATO DI “MANTA DA SCOPRIRE”	27
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI	27
ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DEL MERCATO E SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	27
ARTICOLO 3 – CALENDARIO E ORARI	27
ARTICOLO 4 – UBICAZIONE ED ESTENSIONE	28
ARTICOLO 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO	28
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	28
ARTICOLO 7 –ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	28
ARTICOLO 8 – SUDDIVISIONE DEI POSTEGGI	29
ARTICOLO 9 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 10 – SANZIONI	29
ARTICOLO 11 – NORME DI RINVIO	30
ALLEGATO AA	31
ALLEGATO AB	32
ALLEGATO B	33
REGOLAMENTO SPECIFICO DEL “MERCATINO DI NATALE”	33
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI	33
ARTICOLO 3 – CALENDARIO E ORARI	33
ARTICOLO 4 – UBICAZIONE ED ESTENSIONE	34
ARTICOLO 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO	34
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	34
ARTICOLO 7 –ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	34
ARTICOLO 8 – SUDDIVISIONE DEI POSTEGGI	35
ARTICOLO 9 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 10 – SANZIONI	35
ARTICOLO 11 – NORME DI RINVIO	35
ALLEGATO BA	36
ALLEGATO BB	37
ALLEGATO C	38
REGOLAMENTO SPECIFICO DEL “MERCATO TIPICO DI SAN LEONE A.A.A. (ARTIGIANATO, ARTE, ALIMENTAZIONE)”	38
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI	38
ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DEL MERCATO E SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	38
ARTICOLO 3 – CALENDARIO E ORARI	39
ARTICOLO 4 – UBICAZIONE ED ESTENSIONE	39
ARTICOLO 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO	39
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	39
ARTICOLO 7 –ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	40
ARTICOLO 8 – SUDDIVISIONE DEI POSTEGGI	40
ARTICOLO 9 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI	40

ARTICOLO 11 – NORME DI RINVIO	41
ALLEGATO CA	42
ALLEGATO CB	43
ALLEGATO D	44
REGOLAMENTO SPECIFICO DEL “MERCATINO DELLE PULCI”	44
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI	44
ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DEL MERCATO E SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	44
ARTICOLO 3 – CALENDARIO E ORARI	45
ARTICOLO 4 – UBICAZIONE ED ESTENSIONE	45
ARTICOLO 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO	45
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	45
ARTICOLO 7 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	46
ARTICOLO 8 – SUDDIVISIONE DEI POSTEGGI	46
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	46
ARTICOLO 10 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI	47
ARTICOLO 11 – SANZIONI	47
ARTICOLO 12 – NORME DI RINVIO	47
ALLEGATO DA	48
ALLEGATO DB	49
ALLEGATO E	50
REGOLAMENTO SPECIFICO DEL “MERCATO D’AUTUNNO”	50
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI	50
ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DEL MERCATO E SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	50
ARTICOLO 3 – CALENDARIO E ORARI	51
ARTICOLO 4 – UBICAZIONE ED ESTENSIONE	51
ARTICOLO 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO	51
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	51
ARTICOLO 7 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	52
ARTICOLO 8 – SUDDIVISIONE DEI POSTEGGI	52
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	52
ARTICOLO 10 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI	53
ARTICOLO 11 – SANZIONI	53
ARTICOLO 12 – NORME DI RINVIO	53

1 - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “D.Lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28; per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799; per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche ed integrazioni; per “Regolamento generale dei mercati” le presenti “Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche”.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, le aree esterne alle sedi mercatali ad utilizzo stagionale.
3. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati sono disciplinati dalle presenti norme, anche al fine di affrontare gli aspetti relativi alla gestione, sia dal punto di vista amministrativo che da quello della sorveglianza e della gestione operativa delle aree mercatali.

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il comune con la presente normativa risponde a quanto indicato dall’articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98, nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il comune di Manta, così come identificato dall’articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria ed è classificato come comune turistico.
3. Il comune di Manta, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell’art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, è individuato come mercato da svolgersi in aree pubbliche per **l’esercizio continuativo dell’offerta integrata e/o specializzata** di merci al dettaglio ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera a) degli Indirizzi Regionali, il MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ, già istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/03/1985.

2. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, è individuato come mercato da svolgersi in aree pubbliche nel quale **l'offerta è varia e/o specializzata** di merci al dettaglio in occasione di festività locali ed in particolare della festa patronale di San Leone Magno, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera c) degli Indirizzi Regionali, il “ **MERCATO TIPICO DI SAN LEONE A.A.A. (ARTIGIANATO, ARTE, ALIMENTAZIONE)**” - con svolgimento l'ultima domenica di agosto di tutti gli anni - già istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 20/08/1991; con successiva modifica alla cadenza temporale con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 09/10/1992; e ulteriore modifica alla denominazione e alla tipologia delle merci con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 03/05/2006.
3. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali vengono istituiti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) degli Indirizzi Regionali, i seguenti mercati, **ad offerta commerciale varia e/o specializzata in particolari merceologie** da svolgersi in aree pubbliche per l'esercizio del commercio a **cadenza annuale**, così denominati:
 - mercato di “ **MANTA DA SCOPRIRE** ” che si svolge generalmente nel mese di marzo in concomitanza delle Giornate di primavera del Fondo Ambiente Italiano.
 - “ **MERCATINO DI NATALE** ” che si svolge durante il periodo di festività che precedono il Natale, la prima o la seconda domenica di dicembre.
4. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) degli Indirizzi Regionali, onde fornire alla popolazione **un'offerta commerciale integrata e/o specializzata in particolari merceologie**, si istituiscono i seguenti mercati con cadenza ultramensile, da svolgersi in aree pubbliche per l'esercizio del commercio **in date prefissate**, così denominati:
 - “ **MERCATINO DELLE PULCI** ” che si svolge nella giornata del 2 giugno di ogni anno;
 - “ **FESTA D' AUTUNNO** ” che si svolge l'ultima domenica di ottobre di ogni anno.
5. Il settore merceologico, la specializzazione merceologica, e/o l'elenco dei prodotti commerciabili, relativi ai mercati di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché l'indicazione dei posteggi è indicato nei Regolamenti specifici per ciascun mercato di cui agli allegati A, B, C, D, E, del presente Regolamento generale dei mercati. Le aree di esercizio dell'attività sono indicate nei successivi articoli 6 e 7, nonché ribadite negli anzidetti Regolamenti specifici. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.
6. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, quali ad esempio la realizzazione di opere pubbliche, la manutenzione di impianti pubblici esistenti, fiere, manifestazioni culturali e commerciali, senza che questo costituisca modifica della presente deliberazione.

Articolo 5 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il comune individua **PIAZZA DEL POPOLO** come area, da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche e ne stabilisce il numero di posteggi, i settori merceologici e le dimensioni dei

posteggi. Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sulle aree specifiche nei giorni in cui si effettua il mercato.

2. Per ciascuno dei posteggi individuati dal presente Regolamento generale dei mercati è considerato vincolante lo specifico settore merceologico indicato nella relativa planimetria, sia in caso di assegnazione giornaliera, sia in caso di concessione decennale, sia in caso di subingresso.
3. Le dimensioni di ciascun posteggio, la numerazione anche non sequenziale, il settore merceologico, sono individuati nelle planimetrie allegate, le quali potranno essere aggiornate o modificate con determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale, senza che questo comporti modifica al presente regolamento.
4. I posteggi del lato ovest di piazza del Popolo, saranno riservati ad operatori che pongono in vendita prodotti alimentari deperibili da mantenere in regime di temperatura controllata (l'indicazione della deperibilità di un alimento può essere rilevata, oltre che dagli specifici riferimenti legislativi in merito alle modalità di conservazione dello stesso alimento, anche dai termini di scadenza stabiliti dal produttore e riportati in etichetta, sui documenti commerciali o indicati nel piano di autocontrollo dallo stesso esercente l'attività di vendita) e che, pertanto, hanno necessità di allacciarsi all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue ed all'energia elettrica, ivi compresi i banchi rimovibili e gli autonegozi anche se autonomamente dotati di tali impianti tecnologici.

Articolo 6 – Aree per l'esercizio a cadenza annuale del commercio su aree pubbliche

1. Le aree di svolgimento del MERCATO TIPICO DI SAN LEONE A.A.A. (ARTIGIANATO, ARTE, ALIMENTAZIONE)", di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento generale dei mercati, sono individuate in: VIA ROMA e VIA DON MONGE.
2. Le aree di svolgimento del MERCATINO DI NATALE , di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento, sono individuate in: VIA ROMA e VIA DON MONGE.
3. Le aree di svolgimento della manifestazione MANTA DA SCOPRIRE, di cui all'art. 4 comma 4 del presente Regolamento generale dei mercati, sono individuate di norma in: VIA GARBALDI e AREA VERDE DI SAN ROCCO. La manifestazione potrà subire variazioni di ubicazione e queste verranno specificate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
4. Le attrezzature di vendita dovranno essere esteticamente decorose e l'eventuale veicolo potrà sostare solo all'interno dell'area di posteggio, ovvero in area adiacente ma nel rispetto della vigente normativa in materia di circolazione stradale.
5. L'ubicazione dei posteggi di cui al presente articolo potrà essere modificata in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni pubbliche organizzate o comunque patrocinate dal comune, senza diritto ad alcun indennizzo ai rispettivi titolari.
6. I posteggi, assegnati agli operatori commerciali sulla base delle priorità di legge, e le loro dimensioni, la numerazione, il settore merceologico, sono individuati nelle planimetrie allegate, le quali potranno essere aggiornate o modificate con determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale, senza che questo comporti modifica al presente Regolamento generale dei mercati.

Articolo 7 – Aree per l'esercizio in date prefissate del commercio su aree pubbliche

1. Le aree di svolgimento del “ MERCATINO DELLE PULCI ” di cui all’art. 4 comma 4 del presente Regolamento generale dei mercati, sono individuate in: AREA VERDE DI SAN ROCCO e ultimo tratto di VIA VALERANO (in direzione via Garibaldi).
2. L’ area di svolgimento della “ FESTA D’AUTUNNO ” di cui all’art. 4 comma 4 del presente Regolamento generale dei mercati, è individuata in PIAZZA DEL POPOLO.
3. Sulle predette aree saranno individuati su apposite planimetrie e mediante segni sul selciato, i posteggi da assegnare agli operatori commerciali sulla base delle priorità di legge.
4. Le attrezzature di vendita dovranno essere esteticamente decorose e l’eventuale veicolo potrà sostare solo all’interno dell’area di posteggio, ovvero in area adiacente ma nel rispetto della vigente normativa in materia di circolazione stradale.
5. L’ubicazione dei posteggi di cui al presente articolo potrà essere modificata in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni pubbliche organizzate o comunque patrocinate dal comune, senza di diritto ad alcun indennizzo ai rispettivi titolari.
6. I posteggi, assegnati agli operatori commerciali sulla base delle priorità di legge, e le loro dimensioni, la numerazione, il settore merceologico, sono individuati nelle planimetrie allegate, le quali potranno essere aggiornate o modificate con determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale, senza che questo comporti modifica al presente Regolamento generale dei mercati.

Articolo 8 – Aree espositive di autoveicoli senza vendita

1. E’ individuata in via Roma di fronte al numero civico 49, un’area destinata alla sola esposizione di automobili e piccoli veicoli commerciali, costituita da uno fino a quattro spazi espositivi per quanto riguarda i mercati che si svolgono in via Roma.
2. Qualora i mercati si svolgano in altre aree, la superficie da adibire alla sola esposizione di automobili e piccoli veicoli commerciali sarà individuata di volta in volta con determina del Responsabile del Servizio Polizia Municipale senza che ciò costituisca modifica del presente Regolamento generale dei mercati.
3. Le aree di cui al presente articolo potranno essere assegnate ed utilizzate esclusivamente da concessionari venditori di autoveicoli ed operatori professionali del settore, per promuovere i propri prodotti, con espresso divieto di vendita diretta.

Articolo 9 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche riservato agli agricoltori

1. Ritenuto che la presenza di produttori agricoli nelle giornate di mercato del giovedì in forma non continuativa rappresenti un utile veicolo promozionale delle produzioni locali ed un modo per completare ed integrare l’offerta merceologica alimentare per i consumatori, si confermano ai sensi dell’articolo 28, comma 15 del D. Lgs. 114/98 le seguenti aree riservate agli agricoltori per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli: LATO EST DI PIAZZA DEL POPOLO, lungo il marciapiede.
2. Le aree sulle quali si svolge l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche riservato agli agricoltori, le dimensioni di ciascun posteggio, la numerazione, il settore merceologico, sono individuati nelle planimetrie allegate, le quali potranno essere aggiornate o modificate con

determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale, senza che questo comporti modifica al presente Regolamento generale dei mercati.

Articolo 10 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare sullo stesso punto per più di un'ora e dovranno spostarsi da un punto di sosta all'altro di almeno 500 metri.
3. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), e lungo tutte le strade di proprietà di enti quali Stato, Regione o Provincia comprese nel territorio comunale, e nei relativi tratti stradali che le incrociano per una lunghezza di almeno 100 metri lineari, per motivi di sicurezza dovuti alla elevata frequentazione delle stesse, alla sovente limitata sezione stradale ed al conseguente pericolo causato da assembramenti e rallentamenti che possono essere provocati da un'offerta di tale tipo.
4. Ai sensi dell'art. 28, comma 16, del D.Lgs. 114/98, per la salvaguardia ambientale del c.d. Centro Storico e per la ristrettezza delle strade ivi ubicate, è altresì vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in tutta la parte del territorio comunale identificato come "Area di importanza storico - artistica e documentario - paesaggistica c.d. Centro Storico (Art. 30 e 31 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.), e nel raggio di 500 (cinquecento) metri lineari dai luoghi in cui si svolgono fiere e mercati.
5. È altresì vietato per motivi di decoro e di sicurezza esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
 - lungo il perimetro ed all'interno dei giardini e dei parchi urbani;
 - di fronte alle scuole di ogni ordine e grado;
 - di fronte e a lato degli edifici pubblici, culturali, artistici e religiosi.
6. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
7. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
8. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare temporaneamente con ordinanza del Sindaco l'esercizio del commercio ambulante itinerante esclusivamente per motivi di sicurezza, di polizia stradale, di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 11 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti prevalentemente nei loro fondi per coltura o allevamento nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/05/01, n. 228 e dal Regolamento generale dei mercati.

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti agricoli vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti che derivano dalle attività connesse, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

Articolo 12 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) degli Indirizzi Regionali, il comune determina l'area, il numero di posteggi, i settori merceologici dei posteggi da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Le dimensioni di ciascun posteggio, la numerazione, il settore merceologico, sono individuati nelle planimetrie allegate, le quali potranno essere aggiornate o modificate con determinazione del responsabile del settore, senza che questo comporti modifica al presente Regolamento generale dei mercati.
3. Le attrezzature di vendita dovranno essere esteticamente decorose e l'eventuale veicolo potrà sostare solo all'interno dell'area di posteggio, ovvero in area adiacente ma nel rispetto della vigente normativa in materia di circolazione stradale.
4. Le attività di vendita a carattere stagionale del commercio su aree pubbliche di cui al presente articolo, al termine del periodo stabilito dovranno rimuovere le strutture utilizzate per l'attività entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza della concessione.
5. L'ubicazione dei posteggi stagionali di cui al presente articolo potrà essere modificata in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni pubbliche organizzate o comunque patrocinate dal comune, senza avere diritto ad alcun indennizzo da parte dei rispettivi titolari. In tal caso all'operatore dovrà essere assegnato un posteggio sostitutivo, compatibilmente con il regolare svolgimento delle predette manifestazioni.

Articolo 13 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del Servizio Polizia Municipale rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalle presenti norme.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, il Responsabile del Servizio Polizia Municipale rilascia la concessione del posteggio agli agricoltori cui fa riferimento la denuncia di inizio attività presentata.
3. Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale rilascia altresì le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica in forma itinerante.

Articolo 14 – Disponibilità dei posteggi

1. Il comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, stagionale e in date prefissate del commercio su aree pubbliche utilizzando il registro di cui all'articolo 18 delle presenti norme, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni, decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, da affiggere all'Albo Pretorio e da inviare per conoscenza alle Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative, deve contenere:
 - il tipo ed il numero dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 - l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio.
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 15 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del Responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - a) l'ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e) il termine di conclusione del procedimento.
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 16 – Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile (fiere) su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) su tutto il territorio regionale, nonché l'esercizio sulle zone di sosta prolungata.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - il numero dell'area mercatale;
 - il numero del posteggio;
 - il settore o i settori merceologici;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento all'articolo 15 della presente normativa.

Articolo 17 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di maggiore agio logistico a scelta del richiedente.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) su tutto il territorio nazionale e l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

Articolo 18 - Registro per le autorizzazioni

1. Il comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà un'apposita forma di registrazione – anche su supporto informatico - in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni
2. In detto registro si dovranno annotare tutte le vicende giuridico-amministrative concernenti le autorizzazioni medesime.

Articolo 19 – Autorizzazioni temporanee

1. Il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni temporanee sono accessorie alla manifestazione commerciale principale, devono essere minoritarie e subordinate nella scelta dei posteggi rispetto alle autorizzazioni ordinarie annuali di tipologia A o B. Le autorizzazioni temporanee – in quanto non ricorrenti o comunque di durata inferiore ai 15 giorni - non potranno usufruire delle riduzioni previste dalla legge 507/93 in ordine al pagamento della TOSAP/COSAP.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi saranno determinate dal comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del presente Regolamento, per quanto applicabili.

Articolo 20 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nelle planimetrie allegate in riferimento ai precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

2 – DISPOSIZIONI PER I MERCATI

Articolo 21 – Definizioni e disciplina generale dei mercati

1. Agli effetti delle presenti norme regolamentari, valgono le medesime definizioni e riferimenti legislativi di cui all'art. 1.
2. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.
3. Le disposizioni dei seguenti articoli sono valide per tutti i mercati in via generale, salvo diverse e specifiche disposizioni, contenute negli allegati A e B, per i mercati aventi l'esercizio a cadenza annuale e a date prefissate di cui all'articolo 4, commi 2 - 3 - 4.

Articolo 22 – Area di mercato e zone di vendita

1. I mercati sui quali si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche sono compresi nei limiti delle aree indicate negli articoli 5, 6 e 7 precedenti.

Articolo 23– Sospensione e trasferimento temporanei

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico sanitario, di viabilità, di sicurezza o di pubblico interesse.
2. Il comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.
3. Qualora in coincidenza con il mercato settimanale ricorrano altre forme di manifestazioni o intrattenimenti di varia natura su area pubblica, di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse, il comune concorderà eventuali sospensioni o spostamenti con le rappresentanze degli operatori di mercato interessati, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia. Nell'ipotesi di cui al presente comma, in mancanza di accordo non è consentita la sospensione o spostamento del mercato.
4. Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 3, ed in applicazione di quanto già concordato con i rappresentanti di mercato e con le associazioni di categoria in sede di consultazione preliminare alla approvazione delle presenti norme, gli operatori del mercato settimanale saranno rilocalizzati nei posteggi scelti dagli stessi sulla base della graduatoria di anzianità, nelle seguenti aree pubbliche: VIA ROMA.

Articolo 24 – Orario dei mercati

1. L'orario di vendita del mercato settimanale del giovedì si svolge dalle ore 08:00 alle ore 14:00.
2. L'orario di vendita dei mercati aventi l'esercizio a cadenza annuale e a date prefissate di cui all'articolo 4, commi 2 - 3 - 4, si svolge dalle ore 08:00 alle ore 19:00, oppure, se più favorevole, con orario stabilito di volta in volta, a seconda della tipologia, con determina della Responsabile del servizio Polizia Municipale.
3. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico due ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora e mezza dall'orario di chiusura delle vendite.

4. Gli operatori devono avere installato il proprio banco o autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro le ore 08:00, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
5. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12:00, in difetto non sarà conteggiata la presenza.
6. I titolari di posteggio fisso in concessione decennale dovranno permanere sul mercato fino alle ore 12:00, salvo il caso di gravi avversità atmosferiche. In difetto saranno considerati assenti.
6. Il mercato si potrà svolgere anche nel caso in cui coincida con una festività, mentre sarà anticipato al giorno precedente qualora coincidente con il 25 dicembre (Natale) ed il 1° gennaio (Capodanno), previa consultazione con i rappresentanti del mercato.
7. Eventuali deroghe agli orari potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 25 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. È vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 26 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del giovedì e, due ore prima dell'inizio delle vendite e un'ora dopo la fine delle vendite, dei mercati aventi l'esercizio a cadenza annuale e a date prefissate di cui all'articolo 4, commi 2 - 3 - 4, è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree destinate al mercato, ad eccezione di quelli degli operatori assegnatari di posteggio giornaliero, degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, e salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato, fatta eccezione per l'area dei mercati che si svolgono in VIA ROMA E IN VIA GARIBALDI, dalla quale andranno rimossi i veicoli entro le ore 08:30 del giorno di mercato.

Articolo 27 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e sarà rinnovata d'ufficio alla scadenza, sempre che sussistano le condizioni.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda o ramo di azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, è rinnovabile alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
6. L'inizio dell'attività sul posteggio è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di quelli previsti per la tutela antinfortunistica degli eventuali lavoratori dipendenti. A tal fine l'operatore dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, apposita autocertificazione in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti.

Articolo 28 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. Anche in caso di subingresso si applica quanto previsto dall'art. 31, comma 6.

Articolo 29 – Assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non occupati potrà avvenire esclusivamente nel rispetto della destinazione merceologica specifica di ciascuno di essi, quale risultante dai prospetti di cui all' art. 5 e seguenti delle presenti norme. Nella assegnazione dei posteggi dotati per ragioni igienico-sanitarie di collegamenti tecnologici (luce, acqua, fogna) è dovuta la priorità agli operatori che necessitano dei predetti servizi.
2. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 3, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
3. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 3, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta"), che si svolgerà in PIAZZA DEL POPOLO DAVANTI ALLA SEDE DEL COMUNE.
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni area a coloro che sono legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che siano presenti al momento dell'assegnazione e che esibiscano l'originale dell'autorizzazione, seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
5. Tale graduatoria, distinta tra settore alimentare e extra alimentare, è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascuna area e non è soggetta a scadenza temporale.
6. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base alla data di inizio attività e, in subordine, in base alla data di rilascio dell'autorizzazione.
7. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso con la medesima autorizzazione nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di una autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli.

8. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione.
9. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
10. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio, oppure non abbia al seguito le merci e l'attrezzatura di vendita.
11. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di cui al presente articolo è differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare.
12. Per il settore degli agricoltori l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che, avendo la qualifica di agricoltori, avranno maturato il più alto numero di presenze.
13. L'inizio dell'attività sul posteggio è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di quelli previsti per la tutela antinfortunistica degli eventuali lavoratori dipendenti. A tal fine l'operatore dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, apposita autocertificazione in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti.

Articolo 30 – Modalità di riassegnazione dei posteggi

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del comune, un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo il seguente ordine:
 - 1) maggiore anzianità di posteggio sul mercato di cui trattasi;
 - 2) maggiore anzianità di attività (data di iscrizione al Registro delle Imprese).
2. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie.
3. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.
4. Il comune in caso di riassegnazione di posteggi a seguito di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato cercherà, nei limiti del possibile, dimensioni e posizione che non penalizzino l'operatore in termini di passaggio di clientela.
5. In quest'ottica il comune promuoverà l'ammodernamento dei veicoli e delle strutture di vendita anche accogliendo, nei limiti del possibile, istanze di incremento delle dimensioni dei posteggi in modo da agevolare l'utilizzazione di tali strutture.

Articolo 31 – Miglioramento posto

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione di autorizzazioni tipo "A" (posteggi fissi), il comune darà luogo alla assegnazione dei posti disponibili ai titolari di posteggio fisso che ritengano opportuno richiedere il miglioramento posto e che abbiano presentato domanda di miglioramento nell'arco temporale compreso tra la chiusura delle procedure di cui al bando precedente

ed il bando successivo, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della istanza di miglioria. E' comunque fatta salva, a titolo transitorio, l'eventuale assegnazione di posteggi sulla base della graduatoria regionale formata in vigore della legge 112/91.

2. In caso di più istanze presentate nell'arco temporale di cui al comma 1, il comune decide sulle domande di miglorie sulla base del seguente ordine:
 - 1) maggiore anzianità di posteggio sul mercato di cui trattasi;
 - 2) maggiore anzianità di attività (data di iscrizione al Registro delle Imprese);
 - 3) data di presentazione dell'istanza di migloria.
3. I posteggi rimasti liberi al termine delle procedure di migloria saranno assegnati in concessione agli aventi diritto mediante il bando.

Articolo 32 – Elenchi degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il comune appositi elenchi a carattere pubblico – anche su supporto informatico - nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale degli elenchi di cui al comma precedente, unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso il Comando di Polizia Municipale.
3. Su tali elenchi si annoteranno le presenze dei titolari di posteggi fissi nei giorni di mercato e le assenze non giustificate dei medesimi.

Articolo 33 – Modalità di registrazione delle assenze e delle presenze

1. Gli agenti preposti alla vigilanza, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 26, comma 3.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato settimanale che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a diciotto giornate, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizio militare.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. Gli agricoltori, in relazione alla mancanza di prodotti stagionali, possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta al comune.
6. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
7. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno, da usufruirsi in periodi di almeno una settimana ciascuno e previa comunicazione al comune.
8. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conse-

guente revoca dell'autorizzazione, è consentito al comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 34 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza provvedono al costante aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 34.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciotto giornate per ciascun anno, il Responsabile del Servizio Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché ad avviare la conseguente procedura di revoca dell'autorizzazione amministrativa.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza.

Articolo 35 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio è valida dieci anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, fatte salve diverse motivazioni di interesse pubblico.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.
3. Il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo di mancata fruizione.

Articolo 36 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti e decorosi i propri banchi e le relative attrezzature. E' fatto obbligo di effettuare la separazione e la raccolta differenziata dei rifiuti e degli scarti della loro attività sulla base della vigente disciplina in materia. Allo scopo verranno consegnati i sacchi appositi, che al termine delle operazioni di vendita saranno depositati ordinatamente nel posteggio a loro assegnato.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al comune di Manta, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. Durante l'orario di mercato i prezzi delle merci esposte per la vendita devono essere indicati in modo chiaro e ben leggibile alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti secondo la normativa vigente in materia.
6. Chi vende cose usate dovrà apporre in modo visibile e permanente un cartello con la dicitura "MERCE USATA".

Articolo 37 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e tutto ciò che abbia tale finalità, non potranno sporgere di oltre 50 cm., dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato e dovranno essere posizionate ad un'altezza da terra non inferiore a metri 2,20.

Articolo 38 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50 per gli ortofrutticoli e per i prodotti alimentari deperibili, e non inferiore a mt. 1 per i prodotti alimentari non deperibili.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

Articolo 39 - Divieti di vendita

1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
2. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
3. È altresì vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
4. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano sull'area di posteggio.
5. Non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nello specifico settore merceologico dell'area di mercato ovvero del posteggio in cui si effettua la vendita stessa.
6. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante i requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche e successive modifiche ed integrazioni.
7. La vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge n. 283/62 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 327/80.

Articolo 40 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), n. 6, dell'Ordinanza Ministero Sanità 03/04/02, nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati o sudici.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 41 - Vendita di cose antiche ed usate

1. Si considerano "*cose antiche*" le cose mobili che possiedono il requisito della rarità, ottenuto con il trascorrere del tempo, presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ecc., non sono opere di autori viventi e la loro esecuzione risale ad oltre 50 anni.
2. Si considerano invece "*cose usate*" le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, chi vende cose antiche ed usate dovrà provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla specifica normativa in materia ed in particolare da quanto previsto dagli art. 126 e 128 del T.U. delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18/06/31, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06/05/40, n. 635.
4. Ai sensi dell'art. 247, ultimo comma, del predetto Regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del TULPS non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, determinato in Euro 50,00.
5. Gli operatori che pongono in vendita sui mercati merci usate la cui condizione non sia evidente al consumatori, dovrà apporre sulla stessa in modo ben visibile e permanente un cartello con la dicitura "MERCE USATA".

Articolo 42 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 43 - Utilizzazione dell'energia elettrica

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nel caso gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti da quanto indicato nel comma precedente, si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 44 - Furti e incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si dovessero verificare durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 45 – Preposti alla Vigilanza

1. Preposto alla vigilanza sui mercati è il Comando di Polizia Municipale, a cui compete:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita;

- concorrere con il personale istituzionalmente preposto, alla vigilanza sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie;
- far osservare il rispetto delle norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
- prevenire e reprimere i reati e le violazioni amministrative previste dal vigente ordinamento, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, delle direttive dell'amministrazione comunale e delle risorse assegnate;
- far osservare il rispetto del presente Regolamento generale dei mercati.

Articolo 46 – Rappresentanti degli operatori di mercato

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere i propri rappresentanti fino ad un massimo di 2 (due) delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed 1 (uno) per gli agricoltori, se presenti sull'area stessa.
2. In ordine alla elezione dei rappresentanti valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - in caso di decadenza di un delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al comune.
3. Tali rappresentanti saranno consultati nei casi previsti dalla vigente normativa in materia ed avranno il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza, nonché avente la delega di rappresentanza delle istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. E' compito degli ambulanti comunicare al comune per iscritto i nominativi degli eletti ed i relativi recapiti. In caso di mancata elezione o comunque in difetto di comunicazione al comune dell'avvenuta elezione, i nominativi dei rappresentanti di mercato nei limiti numerici di cui al comma 1, saranno indicati dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale.

Articolo 47 – Tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento dei tributi comunali previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il comune determina la misura, le modalità e i termini di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree di mercato locali con proprio atto deliberativo in base alle disposizioni nazionali e regionali in materia.
3. Il pagamento delle tasse per i titolari di posto fisso del mercato settimanale di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento, avviene con versamento semestrale posticipato in base alle giornate di effettiva presenza sul mercato e della superficie del posteggio occupato, con le modalità stabilite dal comune.
4. Il pagamento delle tasse da parte degli operatori dei mercati di cui all'art. 4, commi 2,3 e 4 del presente Regolamento avviene con versamento immediato a mani dell'incaricato alla riscossione oppure del gestore di cui all'art. 48 calcolato in base alla superficie del posteggio occupato.

5. Il pagamento delle tasse da parte dei c.d. “spuntisti” nel mercato settimanale di cui all’art. 4, comma 1 del presente Regolamento, avviene con versamento a mani dell’incaricato alla riscossione, calcolato in base alla superficie del posteggio occupato.
6. Il pagamento delle tasse da parte dei c.d. “spuntisti” nei mercati di cui all’art. 4, comma 2, 3 e 4 del presente Regolamento, avviene con versamento a mani dell’incaricato alla riscossione oppure del gestore di cui all’art. 48, calcolato in base alla superficie del posteggio occupato.
7. Gli operatori del mercato di cui all’art. 4, comma 1, del Regolamento generale dei mercati, che si allacciano alla rete elettrica dovranno corrispondere la quota stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 48 – Affidamento in gestione a terzi

1. Fermo restando le disposizioni del presente Regolamento generale dei mercati e della vigente normativa in materia ed in particolare delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, comma 8 dell’allegato A della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, l’organizzazione operativa e la gestione concreta dei mercati di cui all’art. 4, commi 2-3 e 4 del presente Regolamento generale dei mercati, potrà essere affidata a terzi, sulla base di apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
2. Fermo restando che la gestione dei servizi strumentali, quali lo smaltimento dei rifiuti, la realizzazione e gestione delle aree a parcheggio o l’esazione dei tributi possono essere svolte da terzi nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali, i criteri di partecipazione alla gestione dei mercati, di cui all’art. 4, commi 2-3 e 4 del presente Regolamento generale dei mercati, da parte di terzi, con particolare riferimento agli aspetti promozionali, sono i seguenti:
 - a) se richiesta, è prioritaria la partecipazione alla gestione dei mercati o di un mercato di cui all’art. 4, commi 2-3 e 4 del presente Regolamento generale dei mercati, dell’associazione Pro Loco, se costituita ai sensi della L.R. 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco);
 - b) la partecipazione alla gestione dei mercati o di un mercato di cui all’art. 4, commi 2-3 e 4 del presente Regolamento generale dei mercati, da parte di consorzi o cooperative costituite fra operatori del commercio su area pubblica avviene tramite la presentazione di domanda in bollo corredata di statuto costitutivo;
 - c) l’assegnazione della gestione avviene con priorità di data e numero di protocollo e sarà resa esecutiva con la sottoscrizione della convenzione approvata dalla Giunta Comunale;
 - d) la gestione è annuale salvo il recesso e la revoca le cui modalità applicative sono meglio descritte nella convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
3. Fermo restando il pagamento dei tributi in vigore, la partecipazione ai mercati, di cui all’art. 4, commi 2-3 e 4 del presente Regolamento generale dei mercati, da parte dei venditori ambulanti potrà essere subordinata al pagamento di un canone ricognitorio il cui importo sarà determinato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione della convenzione di affidamento a terzi. Il canone non potrà comunque superare il 50% dell’importo della normale tariffa di occupazione del suolo pubblico.

3 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Articolo 49 – Occupazioni abusive

1. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e/o dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani rende inefficace la concessione di posteggio, per cui l'operatore sarà escluso dalla occupazione dell'area di cui è titolare.
2. L'ufficio tributi, comunica le eventuali inadempienze riscontrate, al fine dell'adozione dei predetti provvedimenti.

Articolo 50 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il comune, nella persona del Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 51 – Altre violazioni

1. Le altre violazioni in materia di esercizio dell'attività, si rimanda alle sanzioni, di cui all'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 114/98, in quanto applicabili.
2. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 52 – Regolarità contributiva

1. Sono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D. lgs. 31/3/1998 n. 114 (art. 28 commi 1 e 4), della L.R. 12/11/1999 n. 28 (art. 11) e della D.G.R. 20-380 del 26.07.2010 e s. m. i..

Articolo 53 – Norme abrogative e finali

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento generale dei mercati si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori del mercato antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. È abrogato il Regolamento per l'esercizio del mercato ambulante approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 139 del 11/06/1985, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 12/07/1985, nonché tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.

4 - ALLEGATI

ALLEGATO A

REGOLAMENTO SPECIFICO DEL MERCATO DI “MANTA DA SCOPRIRE”

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato collegato alla manifestazione culturale “MANTA DA SCOPRIRE” ferme restando le disposizioni stabilite con il Regolamento generale dei mercati di cui il presente ne fa parte integrante.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - per “mercato” il mercato di “MANTA DA SCOPRIRE”;
 - per “regolamento” il “REGOLAMENTO SPECIFICO DEL MERCATO DI “MANTA DA SCOPRIRE”;
 - per “Regolamento generale dei mercati” le “Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche”;
 - per operatore “professionale” l’operatore del mercato con attività commerciale o artigianale che si configura come attività d’impresa;
 - per operatore “non professionale” l’operatore del mercato con attività occasionale che non si configura come attività d’impresa.

Articolo 2 – Tipologia del mercato e specializzazione merceologica

1. Il mercato è istituito come “mercato ad offerta varia e/o specializzata in particolari merceologie” come stabilito dall’art. 4, comma 3 del Regolamento generale dei mercati con cadenza annuale.
2. In attuazione a quanto previsto dal precedente comma, sia i concessionari di posteggio che gli aspiranti all’assegnazione di posteggio giornalmente resosi disponibile per assenza del titolare, sono obbligati a porre in vendita esclusivamente:
 - a) prodotti e manufatti artigianali;
 - b) prodotti agricoli e derivanti da agricoltura.Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle suddette categorie merceologiche ammesse, si fa riferimento all’allegato Aa del presente regolamento.
3. Rimangono escluse dalla vendita le merci di produzione industriale, sia nel settore alimentare che in quello non alimentare, nonché le merci offerte dagli operatori commerciali professionali di cose usate in possesso della “Presenza d’atto” o della “Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA” di cui agli artt. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 247 del relativo Regolamento di esecuzione. Sono ammesse alla vendita le merci usate offerte dagli operatori non professionali in possesso o meno della “Presenza d’atto” di cui al periodo precedente che però verranno inseriti nel mercato solamente quando si verifica carenza di operatori in fase organizzativa. Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle suddette categorie merceologiche escluse, si fa riferimento all’allegato Ab del presente regolamento.
4. La tipologia merceologica compresa negli allegati Aa e Ab del presente regolamento può essere modificata o integrata con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Nell’organizzare il mercato si formeranno sequenze merceologiche omogenee, tenendo conto dello spazio a disposizione, della necessità di energia elettrica, dell’arredo e decoro urbano, della sinergia con gli operatori del commercio in sede fissa.

Articolo 3 – Calendario e orari

1. Il mercato si svolge generalmente in concomitanza delle Giornate di primavera istituite dal Fondo ambiente Italiano, che si svolgono nel mese di marzo e può essere annullato per sopraggiunti eventi eccezionali.

2. Con determinazione del Responsabile del servizio Polizia Municipale è stabilita annualmente la data di svolgimento del mercato, fissando i giorni esatti in cui si svolge l'edizione della manifestazione "MANTA DA SCOPRIRE" determinata, a sua volta, dalla Giunta Comunale. La data stabilita potrà subire eventuali modificazioni in relazione a particolari esigenze gestionali ed organizzative, ovvero allo scopo di evitare la concomitanza con altre simili manifestazioni locali.
3. L'orario di vendita massimo del mercato è stabilito dalle ore 08:00 alle ore 19:00 ai sensi dell'art. 24 del Regolamento generale dei mercati. L'occupazione del posteggio può avere inizio alle ore 06:00 e lo sgombero deve avvenire tassativamente entro le ore 20:30. Coloro che, per cause di forza maggiore, devono lasciare il posteggio al di fuori dell'orario consentito sono tenuti ad informare il servizio di vigilanza per le necessarie giustificazioni.
4. L'orario di vendita può essere modificato con la determinazione del Responsabile del servizio Polizia Municipale di cui al precedente comma. 7.

Articolo 4 – Ubicazione ed estensione

1. L'area di svolgimento del mercato è di norma individuata in via Garibaldi, nel tratto che intercorre tra l'intersezione con via Martiri della Liberazione e l'intersezione con via Valcrosa, e nell'Area verde di san Rocco. La manifestazione potrà subire variazioni di ubicazione e queste verranno specificate con apposita deliberazione della Giunta Comunale come stabilito dall'art. 6 del Regolamento generale dei mercati.
2. Sulle predette aree saranno individuati, con apposite planimetrie, i posteggi da assegnare agli operatori commerciali sulla base delle priorità di legge.

Articolo 5 – Requisiti per la partecipazione al mercato

1. Sono ammessi a partecipare al mercato:
 - a) i produttori agricoli di cui all'art. 4 del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228;
 - b) i commercianti e gli artigiani in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 114/98;
 - c) gli artigiani iscritti alla Camera di Commercio I.A.A. realizzatori di opere artistiche o dell'ingegno;
 - d) gli operatori non professionali che vendono cose usate in modo sporadico ammessi ai sensi dell'art. 2, comma 3, secondo periodo.

Articolo 6 – Modalità di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono redatte utilizzando i modelli predisposti dal Comune e dovranno essere corredate dalla copia di un documento di identità del richiedente.
2. Gli operatori professionali interessati a partecipare dovranno far pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della manifestazione, istanza di concessione di posteggio che sarà valida solo per il giorno del mercato.
3. Gli operatori non professionali interessati a partecipare dovranno invece produrre istanza di autorizzazione temporanea con le stesse modalità descritte nei commi precedenti.
4. I partecipanti al mercato dovranno corrispondere, per il posteggio loro assegnato, la tassa d'occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP) e la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Le modalità, le tariffe e le eventuali esenzioni saranno stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 47 del Regolamento generale dei mercati.
5. I partecipanti al mercato dovranno raccogliere i propri rifiuti attenendosi alle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 7 –Assegnazione dei posteggi

1. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento del mercato.

2. L'assegnazione dei posteggi indicati sulle planimetrie della manifestazione verrà stabilita dall'Ufficio comunale incaricato. Gli operatori saranno invitati a scegliere nell'ambito dei posteggi disponibili indicati sulle planimetrie della manifestazione.
3. Ai fini della assegnazione dei posteggi verranno redatte due graduatorie, una per gli operatori professionali e l'altra per gli operatori non professionali, sulla base delle priorità previste dalla normativa in vigore.
4. L'occupazione dei posteggi sarà effettuata alle ore 7:00 del giorno della manifestazione sulla base della scelta fatta dagli operatori seguendo l'ordine della graduatoria. Gli operatori che, pur avendo presentato regolare istanza, non si presentino per l'occupazione del posteggio entro le ore 7:00 saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla assegnazione. I posteggi saranno assegnati agli operatori aventi diritto fino ad esaurimento; gli operatori che, pur avendone i titoli, risultassero in esubero rispetto al numero dei posteggi non potranno rivendicare alcuna pretesa, né chiedere la restituzione delle spese o dei canoni versati all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione .
5. Gli Uffici di cui al comma 1, predisporranno una graduatoria degli operatori che presenteranno domanda in ritardo rispetto ai termini fissati dall'art. 6 e comunque entro il settimo giorno feriale antecedente la data della manifestazione. L'assegnazione dei posteggi per questi operatori avverrà solo dopo che gli operatori del primo elenco avranno scelto i posteggi.
6. Nel caso in cui operatori professionali che non hanno presentato domanda di partecipazione al mercato si presentassero il mattino della manifestazione, verificati i titoli dei presenti, si procederà all'assegnazione dei posteggi ad essi riservati rimasti eventualmente ancora liberi, sulla base dei criteri di legge.
7. Gli operatori non professionali che non hanno presentato domanda ed ottenuto la relativa autorizzazione non potranno in alcun modo ottenere l'assegnazione di un posteggio ed esercitare la vendita.
8. Gli operatori che, pur avendo occupato il posteggio di cui sono assegnatari e pagato la tassa di occupazione di plateatico, abbandonino l'area prima delle ore 12:00 saranno considerati assenti al fine del conteggio delle presenze maturate nel mercato , salvo il verificarsi di gravi avversità atmosferiche.
9. Gli operatori, effettuata la scelta del posteggio di cui al punto 2., non potranno ottenere migliorie.

Articolo 8 – Suddivisione dei posteggi

1. I posteggi del mercato sono riservati in via prioritaria agli operatori professionali ed a questi sono assegnati seguendo l'ordine della specifica graduatoria redatta sulla base dei criteri previsti dalla normativa in vigore.

Articolo 9 – Affidamento in gestione a terzi

1. La gestione del mercato può essere affidato a terzi con le modalità e prescrizioni di cui all' art. 48 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 10 – Sanzioni

1. L'inosservanza alle norme di cui al presente regolamento è sanzionata ai sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 11 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative al mercato, si rimanda alle disposizioni generali del Regolamento generale dei mercati, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa in materia di commercio su aeree pubbliche.

Allegato Aa

Presso il mercato è ammessa la vendita di prodotti e manufatti artigianali secondo le seguenti specializzazioni:

settore alimentare

pane e prodotti da forno, pasta ripiena – secca – all'uovo, prodotti di pasticceria, torrone, cioccolato, specialità di cioccolato, prodotti gastronomici tipici, prodotti a Denominazione di Origine Protetta nazionali – regionali – locali, prodotti di erboristeria quali preparati per tisane – infusi – decotti – prodotti di erboristeria quali liquori - tinture- elixir, caramelle e affini, sali aromatizzati.

agricoltura e prodotti derivati da agricoltura

fiori, piante e prodotti da florovivaismo, prodotti di erboristeria, vini di produzione propria e DOC, liquori, formaggi locali DOP e non, miele e derivati, verdura, farina di mais, frutta, succhi di frutta, confetture di frutta, sciroppi, aromi, tartufi, funghi, insaccati e salumi di produzione propria o comunque derivati da produzione artigianale.

settore non alimentare

mobili in legno, complementi di arredo in legno, tavolette intarsiate e cornici in legno, casalinghi in legno, oggettistica in legno decorata a mano, giochi – giochi didattici e giocattoli in legno, statuine in legno, quadri scolpiti e/o dipinti sul legno, dipinti su qualsiasi supporto, disegni, litografie, sculture anche in metallo, riproduzioni di fotografie a stampa e su qualsiasi supporto, oggetti artistici in metallo, oggetti in vetro, origami, carta, fiori secchi e loro composizioni, decorazioni vegetali e profumate, ricami, stoffe ricamate, pizzi, merletti, patchworks su qualsiasi supporto, oggetti in pelle e cuoio, oggetti in tessuto, candele artistiche e oggettistica in cera lavorata a mano, saponette naturali, fantasie di sapone, profumatori naturali, prodotti di erboristeria quali essenze e profumi naturali – creme cosmetiche, bigiotteria, gioielli in pietre dure e argento, metalli preziosi, porcellane decorate a mano, terracotte dipinte a mano.

Allegato Ab

Presso il mercato non è ammessa la vendita di prodotti derivanti da cicli di produzione e trasformazione industriale secondo le seguenti specializzazioni:

settore alimentare

tutti i prodotti alimentari di cui all'allegato Aa derivanti da cicli di produzione e di trasformazione industriale.

settore non alimentare

tutti i prodotti di cui all'allegato Aa derivanti da cicli di produzione industriale, artigianato etnico, tutti gli oggetti antichi ed usati, abbigliamento derivante da cicli di produzione industriale, abbigliamento usato o "outlet", materiale elettronico o elettrodomestici, casalinghi o oggetti d'arte applicata di produzione in serie, giocattoli derivanti da cicli di produzione industriale, articoli di cosmesi di produzione industriale, articoli di bigiotteria prodotti in serie, telefoni cellulari e relativi accessori, accessori - automobilistici e motociclistici, computer e parti di computer, materiale di ferramenta anche usato, prodotti per la pulizia della casa.

ALLEGATO B

REGOLAMENTO SPECIFICO DEL “MERCATINO DI NATALE”

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato denominato “MERCATINO DI NATALE” ferme restando le disposizioni stabilite con il Regolamento generale dei mercati di cui il presente ne fa parte integrante.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - per “mercato” il “MERCATINO DI NATALE”;
 - per “regolamento” il “REGOLAMENTO SPECIFICO DEL MERCATINO DI NATALE”;
 - per “Regolamento generale dei mercati” le “Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche”.
 - per operatore “professionale” l’operatore del mercato con attività commerciale o artigianale che si configura come attività d’impresa;
 - per operatore “non professionale” l’operatore del mercato con attività occasionale che non si configura come attività d’impresa

Articolo 2 – Tipologia del mercato e specializzazione merceologica

1. Il mercato è istituito come “mercato ad offerta varia e/o specializzata in particolari merceologie” come stabilito dall’art. 4, comma 3 del Regolamento generale dei mercati con cadenza annuale.
2. In attuazione a quanto previsto dal precedente comma, sia i concessionari di posteggio che gli aspiranti all’assegnazione di posteggio giornalmente resosi disponibile per assenza del titolare, sono obbligati a porre in vendita esclusivamente:
 - a) prodotti e manufatti artigianali;
 - b) prodotti agricoli e derivanti da agricoltura;
 - c) prodotti derivanti da artigianato etnico offerti da Onlus e associazioni no profit.
3. Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle suddette categorie merceologiche ammesse, si fa riferimento all’allegato Ba del presente regolamento.
4. Rimangono escluse dalla vendita le merci di produzione industriale, sia nel settore alimentare che in quello non alimentare, nonché le merci offerte dagli operatori commerciali professionali di cose usate in possesso della “Presenza d’atto” o della “Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA” di cui agli artt. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 247 del relativo Regolamento di esecuzione. Sono ammesse alla vendita le merci usate offerte dagli operatori non professionali in possesso o meno della “Presenza d’atto” di cui al periodo precedente che però verranno inseriti nel mercato solamente quando si verifica carenza di operatori in fase organizzativa. Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle suddette categorie merceologiche escluse, si fa riferimento all’allegato Bb del presente regolamento.
5. La tipologia merceologica compresa negli allegati Ba e Bb del presente regolamento può essere modificata o integrata con deliberazione della Giunta Comunale.
6. Nell’organizzare il mercato si formeranno sequenze merceologiche omogenee, tenendo conto dello spazio a disposizione, della necessità di energia elettrica, dell’arredo e decoro urbano, della sinergia con gli operatori del commercio in sede fissa.

Articolo 3 – Calendario e orari

1. Il mercato si svolge durante il periodo di festività che precedono il Natale, la prima o la seconda domenica di dicembre e può essere annullato per sopraggiunti eventi eccezionali.
2. Con determinazione del Responsabile del servizio Polizia Municipale è stabilita annualmente la data di svolgimento del mercato. La data stabilita potrà subire eventuali modificazioni in relazione

a particolari esigenze gestionali ed organizzative, ovvero allo scopo di evitare la concomitanza con altre simili manifestazioni locali.

3. L'orario di vendita massimo del mercato è stabilito dalle ore 08:00 alle ore 18:00 ai sensi dell'art. 24 del Regolamento generale dei mercati. L'occupazione del posteggio può avere inizio alle ore 06:00 e lo sgombero deve avvenire tassativamente entro le ore 19:30. Coloro che, per cause di forza maggiore, devono lasciare il posteggio al di fuori dell'orario consentito sono tenuti ad informare il servizio di vigilanza per le necessarie giustificazioni.

L'orario di vendita può essere modificato con la determinazione del Responsabile del servizio Polizia Municipale di cui al precedente comma. 7.

Articolo 4 – Ubicazione ed estensione

1. L'area di svolgimento del mercato è di norma individuata in via Roma, nel tratto che intercorre tra la rotatoria interessante piazza del Popolo - via Valerano e quella interessante piazza Cavour - via Saluzzo - piazza Mazzini ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle "Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche". Sulla predetta area saranno individuati, con apposita planimetria, i posteggi da assegnare agli operatori commerciali sulla base delle priorità di legge.

Articolo 5 – Requisiti per la partecipazione al mercato

1. Sono ammessi a partecipare al mercato:
 - a) i commercianti in sede fissa che insistono sulla via;
 - b) i commercianti e gli artigiani in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 114/98;
 - c) gli artigiani iscritti alla Camera di Commercio I.A.A. realizzatori di opere artistiche o dell'ingegno;
 - d) le Onlus e le associazioni no profit;
 - e) gli operatori non professionali che vendono cose usate in modo sporadico ammessi ai sensi dell'art. 2, comma 3, secondo periodo.

Articolo 6 – Modalità di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono redatte utilizzando i modelli predisposti dal Comune e dovranno essere corredate dalla copia di un documento di identità del richiedente.
2. Gli operatori professionali interessati a partecipare dovranno far pervenire al Comune almeno trenta prima della manifestazione, istanza di concessione di posteggio che sarà valida solo per il giorno del mercato.
3. Gli operatori non professionali interessati a partecipare dovranno invece produrre istanza di autorizzazione temporanea con le stesse modalità descritte nei commi precedenti.
4. I partecipanti al mercato dovranno corrispondere, per il posteggio loro assegnato, la tassa d'occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP) e la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Le modalità, le tariffe e le eventuali esenzioni saranno stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 47 del Regolamento generale dei mercati.
5. I partecipanti al mercato dovranno raccogliere i propri rifiuti attenendosi alle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 7 –Assegnazione dei posteggi

1. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento del mercato.
2. L'assegnazione dei posteggi indicati sulle planimetrie della manifestazione verrà stabilita dall'Ufficio comunale incaricato. Gli operatori saranno invitati a scegliere nell'ambito dei posteggi disponibili indicati sulle planimetrie della manifestazione.
3. Ai fini della assegnazione dei posteggi verranno redatte due graduatorie, una per gli operatori professionali e l'altra per gli operatori non professionali, sulla base delle priorità previste dalla normativa in vigore.

4. L'occupazione dei posteggi sarà effettuata alle ore 8:00 del giorno della manifestazione sulla base della scelta fatta dagli operatori seguendo l'ordine della graduatoria. Gli operatori che, pur avendo presentato regolare istanza, non si presentino per l'occupazione del posteggio scelto entro le ore 8:00 saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla assegnazione. I posteggi saranno assegnati agli operatori aventi diritto fino ad esaurimento; gli operatori che, pur avendone i titoli, risultassero in esubero rispetto al numero dei posteggi non potranno rivendicare alcuna pretesa, né chiedere la restituzione delle spese o dei canoni versati all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione .
5. Gli Uffici di cui al comma 1, predisporranno una graduatoria degli operatori che presenteranno domanda in ritardo rispetto ai termini fissati dall'art. 6 e comunque entro il quinto giorno feriale antecedente la data della manifestazione. L'assegnazione dei posteggi per questi operatori avverrà solo dopo che gli operatori del primo elenco avranno scelto i posteggi.
6. Nel caso in cui operatori professionali che non hanno presentato domanda di partecipazione al mercato si presentassero il mattino della manifestazione, verificati i titoli dei presenti, si procederà all'assegnazione dei posteggi ad essi riservati rimasti eventualmente ancora liberi, sulla base dei criteri di legge.
7. Gli operatori non professionali che non hanno presentato domanda non potranno in alcun modo ottenere l'assegnazione di un posteggio ed esercitare la vendita.
8. Gli operatori che, pur avendo occupato il posteggio di cui sono assegnatari e pagato la tassa di occupazione di plateatico, abbandonino l'area prima delle ore 12:00 saranno considerati assenti al fine del conteggio delle presenze maturate nel mercato , salvo il verificarsi di gravi avversità atmosferiche.
9. Gli operatori, effettuata la scelta del posteggio di cui al punto 2., non potranno ottenere migliorie.

Articolo 8 – Suddivisione dei posteggi

1. I posteggi del mercato sono riservati in via prioritaria agli operatori professionali ed a questi sono assegnati seguendo l'ordine della specifica graduatoria redatta sulla base dei criteri previsti dalla normativa in vigore.

Articolo 9 – Affidamento in gestione a terzi

1. La gestione del mercato può essere affidato a terzi con le modalità e prescrizioni di cui all' art. 48 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 10 – Sanzioni

1. L'inosservanza alle norme di cui al presente regolamento è sanzionata ai sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 11 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative al mercato, si rimanda alle disposizioni generali del Regolamento generale dei mercati, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa in materia di commercio su aeree pubbliche.

Allegato Ba

Salvo quanto posto in vendita dai commercianti di cui alla lettera a) dell'articolo 5, presso il mercato è ammessa la vendita di prodotti e manufatti artigianali secondo le seguenti specializzazioni:

settore alimentare

pane e prodotti da forno, pasta ripiena – secca – all'uovo, prodotti di pasticceria, prodotti di pasticceria e prodotti da forno natalizi, torrone, cioccolato, specialità di cioccolato, prodotti gastronomici tipici, prodotti a Denominazione di Origine Protetta nazionali – regionali – locali, prodotti di erboristeria quali preparati per tisane – infusi – decotti – prodotti di erboristeria quali liquori - tinture- elixir, caramelle e affini, sali aromatizzati, prodotti etnici offerti dalle Onlus o associazioni no profit anche confezionati.

agricoltura e prodotti derivati da agricoltura

fiori, piante e prodotti da florovivaismo, prodotti di erboristeria, vini di produzione propria e DOC, liquori, formaggi locali DOP e non, miele e derivati, verdura, farina di mais, frutta, succhi di frutta, confetture di frutta, sciroppi, aromi, tartufi, funghi, insaccati e salumi di produzione propria o comunque derivati da produzione artigianale, prodotti etnici derivati da agricoltura offerti dalle Onlus o associazioni no profit anche confezionati.

settore non alimentare

addobbi e oggettistica di Natale, presepi, statuine per presepe di qualsiasi materiale, mobili in legno, complementi di arredo in legno, tavolette intarsiate e cornici in legno, casalinghi in legno, oggettistica in legno decorata a mano, giochi – giochi didattici e giocattoli in legno, statuine in legno, quadri scolpiti e/o dipinti sul legno, dipinti su qualsiasi supporto, disegni, litografie, sculture anche in metallo, riproduzioni di fotografie a stampa e su qualsiasi supporto, oggetti artistici in metallo, oggetti in vetro, origami, carta, fiori secchi e loro composizioni, decorazioni vegetali e profumate, ricami, stoffe ricamate, pizzi, merletti, patchworks su qualsiasi supporto, oggetti in pelle e cuoio, oggetti in tessuto, candele artistiche e oggettistica in cera lavorata a mano, saponette naturali, fantasie di sapone, profumatori naturali, prodotti di erboristeria quali essenze e profumi naturali – creme cosmetiche, bigiotteria, gioielli in pietre dure e argento, metalli preziosi, porcellane decorate a mano, terracotte dipinte a mano, artigianato etnico offerto dalle Onlus e dalle associazioni no profit.

somministrazione

caldarroste, vin brulé e comunque alimenti e bevande tipiche della stagione.

Allegato Bb

Presso il mercato non è ammessa la vendita di prodotti e manufatti derivanti da cicli di produzione e trasformazione industriale secondo le seguenti specializzazioni:

settore alimentare

tutti i prodotti alimentari di cui all'allegato Ba derivanti da cicli di produzione e di trasformazione industriale, artigianato etnico non proposto da Onlus e associazioni no profit.

settore non alimentare

tutti i prodotti di cui all'allegato Ba derivanti da cicli di produzione industriale, artigianato etnico, tutti gli oggetti antichi ed usati, abbigliamento derivante da cicli di produzione industriale, abbigliamento usato o "outlet", materiale elettronico o elettrodomestici, casalinghi o oggetti d'arte applicata di produzione in serie, giocattoli derivanti da cicli di produzione industriale, articoli di cosmesi di produzione industriale, articoli di bigiotteria prodotti in serie, telefoni cellulari e relativi accessori, accessori - automobilistici e motociclistici, computer e parti di computer, materiale di ferramenta anche usato, prodotti per la pulizia della casa, artigianato etnico non proposto da Onlus e associazioni no profit.

ALLEGATO C

REGOLAMENTO SPECIFICO DEL “MERCATO TIPICO DI SAN LEONE A.A.A. (ARTIGIANATO, ARTE, ALIMENTAZIONE)”

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato collegato alla festa patronale denominato “ MERCATO TIPICO DI SAN LEONE A.A.A. (ARTIGIANATO, ARTE, ALIMENTAZIONE)”ferme restando le disposizioni stabilite con il Regolamento generale dei mercati di cui il presente ne fa parte integrante.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - per “mercato” il “ MERCATO TIPICO DI SAN LEONE A.A.A. (ARTIGIANATO, ARTE, ALIMENTAZIONE)”;
 - per “regolamento” il “REGOLAMENTO SPECIFICO DEL “MERCATO TIPICO DI SAN LEONE A.A.A. (ARTIGIANATO, ARTE, ALIMENTAZIONE)””;
 - per “Regolamento generale dei mercati” le “Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche”.
 - per operatore “professionale” l’operatore del mercato con attività commerciale o artigianale che si configura come attività d’impresa;
 - per operatore “non professionale” l’operatore del mercato con attività occasionale che non si configura come attività d’impresa

Articolo 2 – Tipologia del mercato e specializzazione merceologica

1. Il mercato è istituito come “mercato ad offerta varia e/o specializzata in particolari merceologie” come stabilito dall’art. 4, comma 2 del Regolamento generale dei mercati, con cadenza annuale.
2. In attuazione a quanto previsto dal precedente comma, sia i concessionari di posteggio che gli aspiranti all’assegnazione di posteggio giornalmente resosi disponibile per assenza del titolare, sono obbligati a porre in vendita esclusivamente:
 - prodotti e manufatti artigianali;
 - prodotti agricoli e derivanti da agricoltura;
 - prodotti derivanti da artigianato etnico nella misura massima del 6% dei posteggi del mercato;
 - prodotti derivanti da artigianato etnico offerti da Onlus e associazioni no profit.

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle suddette categorie merceologiche ammesse, si fa riferimento all’allegato Ca del presente regolamento.

3. Rimangono escluse dalla vendita le merci di produzione industriale, sia nel settore alimentare che in quello non alimentare, nonché le merci offerte dagli operatori commerciali professionali di cose usate in possesso della “Presenza d’atto” o della “Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA” di cui agli artt. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 247 del relativo Regolamento di esecuzione. Sono ammesse alla vendita le merci usate offerte dagli operatori non professionali in possesso o meno della “Presenza d’atto” di cui al periodo precedente che però verranno inseriti nel mercato solamente quando si verifica carenza di operatori in fase organizzativa. Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle suddette categorie merceologiche escluse, si fa riferimento all’allegato Cb del presente regolamento.
4. La tipologia merceologica compresa negli allegati Ca e Cb del presente regolamento può essere modificata o integrata con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Nell’organizzare il mercato si formeranno sequenze merceologiche omogenee, tenendo conto dello spazio a disposizione, della necessità di energia elettrica, dell’arredo e decoro urbano, della sinergia con gli operatori del commercio in sede fissa.

Articolo 3 – Calendario e orari

1. Il mercato si svolge esclusivamente in concomitanza della festa patronale di San Leone Magno che tradizionalmente si effettua l'ultima domenica del mese di agosto e può essere annullato per sopraggiunti eventi eccezionali.
2. Con determinazione del Responsabile del servizio Polizia Municipale è stabilita annualmente la data di svolgimento del mercato che potrà subire eventuali modificazioni in relazione a particolari esigenze gestionali ed organizzative, ovvero allo scopo di evitare la concomitanza con altre simili manifestazioni locali.
3. L'orario di vendita massimo del mercato è stabilito dalle ore 08:00 alle ore 20:00 ai sensi dell'art. 24 del Regolamento generale dei mercati. L'occupazione del posteggio può avere inizio alle ore 06:00 e lo sgombero deve avvenire tassativamente entro le ore 19:30. Coloro che, per cause di forza maggiore, devono lasciare il posteggio al di fuori dell'orario consentito sono tenuti ad informare il servizio di vigilanza per le necessarie giustificazioni.
4. L'orario di vendita può essere modificato con la determinazione del Responsabile del servizio Polizia Municipale di cui al precedente comma. 7.

Articolo 4 – Ubicazione ed estensione

1. L'area di svolgimento del mercato è di norma individuata in via Roma, nel tratto che intercorre tra la rotatoria interessante piazza del Popolo - via Valerano e quella interessante piazza Cavour - via Saluzzo - piazza Mazzini ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle "Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche". Sulle predette aree saranno individuati, con apposite planimetrie, i posteggi da assegnare agli operatori commerciali sulla base delle priorità di legge.

Articolo 5 – Requisiti per la partecipazione al mercato

1. Sono ammessi a partecipare al mercato:
 - a) i commercianti in sede fissa che insistono sulla via;
 - b) i produttori agricoli di cui all'art. 4 del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228;
 - c) i commercianti e gli artigiani in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. 114/98;
 - d) gli artigiani iscritti alla Camera di Commercio I.A.A. realizzatori di opere artistiche o dell'ingegno;
 - e) le Onlus e le associazioni no profit;
 - f) gli operatori non professionali che vendono cose usate in modo sporadico ammessi ai sensi dell'art. 2, comma 3, secondo periodo.

Articolo 6 – Modalità di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono redatte utilizzando i modelli predisposti dal Comune e dovranno essere corredate dalla copia di un documento di identità del richiedente.
2. Gli operatori professionali interessati a partecipare dovranno far pervenire al Comune almeno trenta prima della manifestazione, istanza di concessione di posteggio che sarà valida solo per il giorno del mercato.
3. Gli operatori non professionali interessati a partecipare dovranno invece produrre istanza di autorizzazione temporanea con le stesse modalità descritte nei commi precedenti.

4. I partecipanti al mercato dovranno corrispondere, per il posteggio loro assegnato, la tassa d'occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP) e la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU) . Le modalità, le tariffe e le eventuali esenzioni saranno stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 47 del Regolamento generale dei mercati.
5. I partecipanti al mercato dovranno raccogliere i propri rifiuti attenendosi alle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 7 –Assegnazione dei posteggi

1. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento del mercato.
2. L'assegnazione dei posteggi indicati sulle planimetrie della manifestazione verrà stabilita dall'Ufficio comunale incaricato. Gli operatori saranno invitati a scegliere nell'ambito dei posteggi disponibili indicati sulle planimetrie della manifestazione.
3. Ai fini della assegnazione dei posteggi verranno redatte due graduatorie, una per gli operatori professionali e l'altra per gli operatori non professionali, sulla base delle priorità previste dalla normativa in vigore.
4. L'occupazione dei posteggi sarà effettuata alle ore 7:00 del giorno della manifestazione sulla base della scelta fatta dagli operatori seguendo l'ordine della graduatoria. Gli operatori che, pur avendo presentato regolare istanza, non si presentino per l'occupazione del posteggio entro le ore 7:00 saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla assegnazione. I posteggi saranno assegnati agli operatori aventi diritto fino ad esaurimento; gli operatori che, pur avendone i titoli, risultassero in esubero rispetto al numero dei posteggi non potranno rivendicare alcuna pretesa, né chiedere la restituzione delle spese o dei canoni versati all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione .
5. Gli Uffici di cui al comma 1, predisporranno una graduatoria degli operatori che presenteranno domanda in ritardo rispetto ai termini fissati dall'art. 6 e comunque entro il quinto giorno feriale antecedente la data della manifestazione. L'assegnazione dei posteggi per questi operatori avverrà solo dopo che gli operatori del primo elenco avranno scelto i posteggi.
6. Nel caso in cui operatori professionali che non hanno presentato domanda di partecipazione al mercato si presentassero il mattino della manifestazione, verificati i titoli dei presenti, si procederà all'assegnazione dei posteggi ad essi riservati rimasti eventualmente ancora liberi, sulla base dei criteri di legge.
7. Gli operatori non professionali che non hanno presentato domanda non potranno in alcun modo ottenere l'assegnazione di un posteggio ed esercitare la vendita.
8. Gli operatori che, pur avendo occupato il posteggio di cui sono assegnatari e pagato la tassa di occupazione di plateatico, abbandonino l'area prima delle ore 12:00 saranno considerati assenti al fine del conteggio delle presenze maturate nel mercato , salvo il verificarsi di gravi avversità atmosferiche.
9. Gli operatori, effettuata la scelta del posteggio di cui al punto 2., non potranno ottenere migliorie.

Articolo 8 – Suddivisione dei posteggi

1. I posteggi del mercato sono riservati in via prioritaria agli operatori professionali ed a questi sono assegnati seguendo l'ordine della specifica graduatoria redatta sulla base dei criteri previsti dalla normativa in vigore.

Articolo 9 – Affidamento in gestione a terzi

1. La gestione del mercato può essere affidato a terzi con le modalità e prescrizioni di cui all' art. 48 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 10 – Sanzioni

1. L'inosservanza alle norme di cui al presente regolamento è sanzionata ai sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 11 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative al mercato, si rimanda alle disposizioni generali del Regolamento generale dei mercati, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa in materia di commercio su aeree pubbliche.

Allegato Ca

Salvo quanto posto in vendita dai commercianti di cui alla lettera a) dell'articolo 5, presso il mercato è ammessa la vendita di prodotti e manufatti artigianali secondo le seguenti specializzazioni:

settore alimentare

pane e prodotti da forno, pasta ripiena – secca – all'uovo, prodotti di pasticceria, torrone, cioccolato, specialità di cioccolato, prodotti gastronomici tipici, prodotti a Denominazione di Origine Protetta nazionali – regionali – locali, prodotti di erboristeria quali preparati per tisane – infusi – decotti – prodotti di erboristeria quali liquori - tinture- elixir, caramelle e affini, sali aromatizzati, prodotti etnici offerti dalle Onlus o associazioni no profit anche preconfezionati.

agricoltura e prodotti derivati da agricoltura

fiori, piante e prodotti da florovivaismo, prodotti di erboristeria, vini di produzione propria e DOC, liquori, formaggi locali DOP e non, miele e derivati, verdura, farina di mais, frutta, succhi di frutta, confetture di frutta, sciroppi, aromi, tartufi, funghi, insaccati e salumi di produzione propria o comunque derivati da produzione artigianale, prodotti etnici derivati da agricoltura offerti dalle Onlus o associazioni no profit anche preconfezionati.

settore non alimentare

mobili in legno, complementi di arredo in legno, tavolette intarsiate e cornici in legno, casalinghi in legno, oggettistica in legno decorata a mano, giochi – giochi didattici e giocattoli in legno, statuine in legno, quadri scolpiti e/o dipinti sul legno, dipinti su qualsiasi supporto, disegni, litografie, sculture anche in metallo, riproduzioni di fotografie a stampa e su qualsiasi supporto, oggetti artistici in metallo, oggetti in vetro, origami, carta, fiori secchi e loro composizioni, decorazioni vegetali e profumate, ricami, stoffe ricamate, pizzi, merletti, patchworks su qualsiasi supporto, oggetti in pelle e cuoio, oggetti in tessuto, candele artistiche e oggettistica in cera lavorata a mano, saponette naturali, fantasie di sapone, profumatori naturali, prodotti di erboristeria quali essenze e profumi naturali – creme cosmetiche, bigiotteria, gioielli in pietre dure e argento, metalli preziosi, porcellane decorate a mano, terracotte dipinte a mano, artigianato etnico riconducibile a culture extraeuropee, artigianato etnico offerto dalle Onlus e dalle associazioni no profit.

Allegato Cb

Presso il mercato non è ammessa la vendita di prodotti derivanti da cicli di produzione e trasformazione industriale secondo le seguenti specializzazioni:

settore alimentare

tutti i prodotti alimentari di cui all'allegato Ca derivanti da cicli di produzione e di trasformazione industriale.

settore non alimentare

tutti i prodotti di cui all'allegato Ca derivanti da cicli di produzione industriale, artigianato etnico, tutti gli oggetti antichi ed usati, abbigliamento derivante da cicli di produzione industriale, abbigliamento usato o "outlet", materiale elettronico o elettrodomestici, casalinghi o oggetti d'arte applicata di produzione in serie, giocattoli derivanti da cicli di produzione industriale, articoli di cosmesi di produzione industriale, articoli di bigiotteria prodotti in serie, telefoni cellulari e relativi accessori, accessori - automobilistici e motociclistici, computer e parti di computer, materiale di ferramenta anche usato, prodotti per la pulizia della casa.

ALLEGATO D

REGOLAMENTO SPECIFICO DEL “ MERCATINO DELLE PULCI ”

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato denominato “ MERCATINO DELLE PULCI ” ferme restando le disposizioni stabilite con il Regolamento generale dei mercati di cui il presente ne fa parte integrante.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - per “mercato” il “MERCATINO DELLE PULCI ”;
 - per “regolamento” il “REGOLAMENTO SPECIFICO DEL MERCATINO DELLE PULCI ”;
 - per “Regolamento generale dei mercati” le “Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche”.
 - per operatore “professionale” l’operatore del mercato con attività commerciale o artigianale che si configura come attività d’impresa;
 - per operatore “non professionale” l’operatore del mercato con attività occasionale che non si configura come attività d’impresa

Articolo 2 – Tipologia del mercato e specializzazione merceologica

1. Il mercato è istituito come “mercato ad offerta integrata e/o specializzata in particolari merceologie” come stabilito dall’art. 4, comma 5 del Regolamento generale dei mercati, con cadenza ultramensile in date prefissate.
2. In attuazione a quanto previsto dal precedente comma, sia i concessionari di posteggio che gli aspiranti all’assegnazione di posteggio giornalmente resosi disponibile per assenza del titolare, sono obbligati a porre in vendita esclusivamente:
 - oggetti usati e/o antichi, mobili usati e/o antichi, complementi d’arredo usati e/o antichi;
 - modernariato;
 - prodotti derivanti da artigianato etnico nella misura massima del 6% dei posteggi del mercato.

Sono ammesse alla vendita le merci usate offerte dagli operatori non professionali in possesso della “Presenza d’atto” di cui agli artt. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 247 del relativo Regolamento di esecuzione.

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle suddette categorie merceologiche ammesse, si fa riferimento all’allegato Ca del presente regolamento.

3. Rimangono escluse dalla vendita merci gli oggetti nuovi, le riproduzioni attuali, quelli di fabbricazione artigianale e/o industriale anche ad imitazione dell’antico e gli oggetti attualmente in produzione, nonché quelli facenti parte delle categorie merceologiche di cui all’allegato Cb del presente regolamento.
4. Si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno cinquanta anni con riferimento alla data di costruzione e non all’età del materiale eventualmente usato per la fabbricazione, ricostruzione, completamento o abbellimento.
5. Si intendono oggetti di modernariato, tutti quei beni mobili nel settore delle arti decorative o delle arti applicate, prodotti in serie a livello industriale a partire dal secondo dopoguerra, che presentino caratteristiche di design tali da poter loro attribuire un contenuto artistico e comunque con non meno di vent’anni di vita.
6. La tipologia merceologica compresa negli allegati Ca e Cb del presente regolamento può essere modificata o integrata con deliberazione della Giunta Comunale.
7. Nell’organizzare il mercato si formeranno sequenze merceologiche omogenee, tenendo conto dello spazio a disposizione, della necessità di energia elettrica, dell’arredo e decoro urbano, della sinergia con gli operatori del commercio in sede fissa.

Articolo 3 – Calendario e orari

1. Il mercato si svolge il giorno 2 del mese giugno e può essere annullato per sopraggiunti eventi eccezionali.
2. Con determinazione del Responsabile del servizio Polizia Municipale è stabilita annualmente la data di svolgimento del mercato che potrà subire eventuali modificazioni in relazione a particolari esigenze gestionali ed organizzative, ovvero allo scopo di evitare la concomitanza con altre simili manifestazioni locali.
3. L'orario di vendita massimo del mercato è stabilito dalle ore 08:00 alle ore 20:00 ai sensi dell'art. 24 del Regolamento generale dei mercati. L'occupazione del posteggio può avere inizio alle ore 06:00 e lo sgombero deve avvenire tassativamente entro le ore 19:30. Coloro che, per cause di forza maggiore, devono lasciare il posteggio al di fuori dell'orario consentito sono tenuti ad informare il servizio di vigilanza per le necessarie giustificazioni.
L'orario di vendita può essere modificato con la determinazione del Responsabile del servizio Polizia Municipale di cui al precedente comma. 7.

Articolo 4 – Ubicazione ed estensione

1. L'area di svolgimento del mercato è di norma individuata nell'Area verde di san rocco e nell'ultimo tratto di via Valerano (in direzione via Garibaldi) ai sensi dell'art 7, comma 1, delle "Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche"
2. Sulle predette aree saranno individuati, con apposite planimetrie, i posteggi da assegnare agli operatori commerciali sulla base delle priorità di legge.

Articolo 5 – Requisiti per la partecipazione al mercato

1. Sono ammessi a partecipare al mercato:
 - gli operatori professionali in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 114/98;
 - gli artigiani iscritti alla Camera di Commercio I.A.A. restauratori e/o realizzatori di opere artistiche o dell'ingegno;
 - gli operatori non professionali che vendono cose usate in modo sporadico ammessi ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Articolo 6 – Modalità di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono redatte utilizzando i modelli predisposti dal Comune e dovranno essere corredate dalla copia di un documento di identità del richiedente.
2. Gli operatori professionali interessati a partecipare dovranno far pervenire al Comune almeno trenta prima della manifestazione, istanza di concessione di posteggio che sarà valida solo per il giorno del mercato.
3. Gli operatori non professionali interessati a partecipare dovranno invece produrre istanza di autorizzazione temporanea con le stesse modalità descritte nei commi precedenti.
4. I partecipanti al mercato dovranno corrispondere, per il posteggio loro assegnato, la tassa d'occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP) e la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU) . Le modalità, le tariffe e le eventuali esenzioni saranno stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 47 del Regolamento generale dei mercati.
5. I partecipanti al mercato dovranno raccogliere i propri rifiuti attenendosi alle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 7 –Assegnazione dei posteggi

1. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento del mercato.
2. L'assegnazione dei posteggi indicati sulle planimetrie della manifestazione verrà stabilita dall'Ufficio comunale incaricato. Gli operatori saranno invitati a scegliere nell'ambito dei posteggi disponibili indicati sulle planimetrie della manifestazione.
3. Ai fini della assegnazione dei posteggi verranno redatte due graduatorie, una per gli operatori professionali e l'altra per gli operatori non professionali, sulla base delle priorità previste dalla normativa in vigore.
4. L'occupazione dei posteggi sarà effettuata alle ore 7:00 del giorno della manifestazione sulla base della scelta fatta dagli operatori seguendo l'ordine della graduatoria. Gli operatori che, pur avendo presentato regolare istanza, non si presentino per l'occupazione del posteggio entro le ore 7:00 saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla assegnazione. I posteggi saranno assegnati agli operatori aventi diritto fino ad esaurimento; gli operatori che, pur avendone i titoli, risultassero in esubero rispetto al numero dei posteggi non potranno rivendicare alcuna pretesa, né chiedere la restituzione delle spese o dei canoni versati all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione .
5. Gli Uffici di cui al comma 1, predisporranno una graduatoria degli operatori che presenteranno domanda in ritardo rispetto ai termini fissati dall'art. 6 e comunque entro il quinto giorno feriale antecedente la data della manifestazione. L'assegnazione dei posteggi per questi operatori avverrà solo dopo che gli operatori del primo elenco avranno scelto i posteggi.
6. Nel caso in cui operatori professionali che non hanno presentato domanda di partecipazione al mercato si presentassero il mattino della manifestazione, verificati i titoli dei presenti, si procederà all'assegnazione dei posteggi ad essi riservati rimasti eventualmente ancora liberi, sulla base dei criteri di legge.
7. Gli operatori non professionali che non hanno presentato domanda non potranno in alcun modo ottenere l'assegnazione di un posteggio ed esercitare la vendita.
8. Gli operatori che, pur avendo occupato il posteggio di cui sono assegnatari e pagato la tassa di occupazione di plateatico, abbandonino l'area prima delle ore 12:00 saranno considerati assenti al fine del conteggio delle presenze maturate nel mercato , salvo il verificarsi di gravi avversità atmosferiche.
9. Gli operatori, effettuata la scelta del posteggio di cui al punto 2., non potranno ottenere miglio-rie.

Articolo 8 – Suddivisione dei posteggi

1. I posteggi del mercato sono riservati in via prioritaria agli operatori professionali ed a questi sono assegnati seguendo l'ordine della specifica graduatoria redatta sulla base dei criteri previsti dalla normativa in vigore.
2. Il 6% circa dei posteggi del mercato sono riservati agli operatori specializzati nella vendita di oggetti appartenenti al settore etnico. Per oggetti etnici si intendono quelli provenienti da nazioni extraeuropee.

Articolo 9 – Obblighi degli operatori

1. Restano fermi gli obblighi stabiliti in via generale dal D.Lgs. 114/98 e dal “Regolamento generale dei mercati” per quanto applicabili agli operatori del mercato.
2. Dovranno essere garantiti:
il rispetto dell'obbligo di esposizione dei prezzi ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 114/98;
la corretta informazione al consumatore al fine di assicurargli la conoscenza delle caratteristiche degli articoli in considerazione della particolare tipologia di merce posta in vendita.

Articolo 10 – Affidamento in gestione a terzi

1. La gestione del mercato può essere affidato a terzi con le modalità e prescrizioni di cui all' art. 48 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 11 – Sanzioni

1. L'inosservanza alle norme di cui al presente regolamento è sanzionata ai sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 12 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative al mercato, si rimanda alle disposizioni generali del Regolamento generale dei mercati, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa in materia di commercio su aeree pubbliche.

Allegato Da

Presso il mercato è ammessa la vendita di oggettistica usata e/o antica, mobili usati e/o antichi, complementi d'arredo usati o antichi, modernariato e artigianato etnico secondo le seguenti specializzazioni:

“Mobili ed arredo” e “modernariato”:

- mobili, tappeti anche artigianali, arazzi, quadri e cornici, accessori d'arredamento, divani e poltrone.

“Oggettistica” e “modernariato”:

- articoli da fumo, bambole, marionette, giocattoli, bastoni, ombrelli, “cassette” audiovisivi e musicali, filmati, fotocamere, cineprese, giocattoli, giradischi, grammofoni, lettori nastromagnetici, macchine per cucire, macchine per scrivere, dischi, oggetti da modellismo, oggetti militari, juke box, strumenti musicali, strumenti scientifici, targhette, insegna, telefoni, trenini, scatole, bauli, pubblicità, orologi, cronografi, accessori automobilistici e motociclistici e relative parti di ricambio.
- Bicchieri, bottiglie, tazzine, tazze, vetri, cristalli, mignon liquori, piatti ricordo, stoviglie, porcellane, teiere, ceramiche, oggetti in terracotta, chiavi, serrature, oggetti da lavoro, minerali, fossili, collezioni di farfalle, collezioni di insetti, conchiglie, erbari, distintivi, mostrine, bottoni, occhiali binocoli, cannocchiali, borse, valigie, bauli, pizzi e ricami, vestiti, scarpe ed affini, matite, penne, pennini, calamai, bigiotterie, monili, soldatini, statuine, ventagli, monete, medaglie.
- Adesivi, biglietti, stampe, documenti, atti, autografi, banconote miniassegni, calendari, carte da gioco, carte geografiche, cartoline, figurine, fumetti, giornali, libri, riviste, bustine, manifesti, volantini, numismatica, santini, disegni, tessere, diplomi, pagelle, listini, etichette, francobolli ed oggetti d'interesse filatelico, oggetti usati misti e non catalogati (deballage).

“Artigianato etnico”:

- Mobili e complementi d'arredo di cui sopra, vestiti, bigiotteria, maschere in legno o altri materiali naturali, statuette in legno o altri materiali naturali, strumenti musicali.

Allegato Db

Presso il mercato non è ammessa la vendita di :

tutti gli articoli di cui all'allegato Da nuovi, abbigliamento e relativi accessori nuovi, materiale elettronico o elettrodomestico nuovo, casalinghi ed oggetti di arte applicata nuovi, articoli per la cosmesi esclusi i campioni da collezione, articoli di bigiotteria di produzione recente anche artigianale, telefoni cellulari e relativi accessori nuovi, computer e parti di computer nuovi, materiale di ferramenta nuovo.

ALLEGATO E

REGOLAMENTO SPECIFICO DEL “ MERCATO D’AUTUNNO”

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato denominato “ MERCATO D’AUTUNNO ” ferme restando le disposizioni stabilite con il Regolamento generale dei mercati di cui il presente ne fa parte integrante.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - per “mercato” il “ MERCATO D’AUTUNNO ”;
 - per “regolamento” il “REGOLAMENTO SPECIFICO DEL MERCATO D’AUTUNNO ””;
 - per “Regolamento generale dei mercati” le “Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche”.
 - per operatore “professionale” l’operatore del mercato con attività commerciale o artigianale che si configura come attività d’impresa;
 - per operatore “non professionale” l’operatore del mercato con attività occasionale che non si configura come attività d’impresa

Articolo 2 – Tipologia del mercato e specializzazione merceologica

1. Il mercato è istituito come “mercato ad offerta integrata e/o specializzata in particolari merceologie” come stabilito dall’art. 4, comma 5 del Regolamento generale dei mercati, con cadenza ultramensile in date prefissate.
2. In attuazione a quanto previsto dal precedente comma, sia i concessionari di posteggio che gli aspiranti all’assegnazione di posteggio giornalmente resosi disponibile per assenza del titolare, possono porre in vendita qualsiasi merce compresi gli oggetti usati e/o antichi, mobili usati e/o antichi, i complementi d’arredo usati e/o antichi, gli oggetti di modernariato e i prodotti derivanti da artigianato etnico (nella misura massima del 6% dei posteggi del mercato).
3. Si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno cinquanta anni con riferimento alla data di costruzione e non all’età del materiale eventualmente usato per la fabbricazione, ricostruzione, completamento o abbellimento.
4. Si intendono oggetti di modernariato, tutti quei beni mobili nel settore delle arti decorative o delle arti applicate, prodotti in serie a livello industriale a partire dal secondo dopoguerra, che presentino caratteristiche di design tali da poter loro attribuire un contenuto artistico e comunque con non meno di vent’anni di vita.
5. La tipologia merceologica del presente regolamento può essere modificata o integrata con deliberazione della Giunta Comunale.
6. Nell’organizzare il mercato si formeranno sequenze merceologiche omogenee, tenendo conto dello spazio a disposizione, della necessità di energia elettrica, dell’arredo e decoro urbano, della sinergia con gli operatori del commercio in sede fissa.

Articolo 3 – Calendario e orari

1. Il mercato si svolge l'ultima domenica di ottobre e può essere annullato per sopraggiunti eventi eccezionali.
2. Con determinazione del Responsabile del servizio Polizia Municipale è stabilita annualmente la data di svolgimento del mercato che potrà subire eventuali modificazioni in relazione a particolari esigenze gestionali ed organizzative, ovvero allo scopo di evitare la concomitanza con altre simili manifestazioni locali.
3. L'orario di vendita massimo del mercato è stabilito dalle ore 08:00 alle ore 20:00 ai sensi dell'art. 24 del Regolamento generale dei mercati. L'occupazione del posteggio può avere inizio alle ore 06:00 e lo sgombero deve avvenire tassativamente entro le ore 20:30. Coloro che, per cause di forza maggiore, devono lasciare il posteggio al di fuori dell'orario consentito sono tenuti ad informare il servizio di vigilanza per le necessarie giustificazioni.
4. L'orario di vendita può essere modificato con la determinazione del Responsabile del servizio Polizia Municipale di cui al precedente comma. 7.

Articolo 4 – Ubicazione ed estensione

1. L'area di svolgimento del mercato è di norma in piazza del Popolo ai sensi dell'art 7, comma 2, delle "Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche"
2. Sulle predette aree saranno individuati, con apposite planimetrie, i posteggi da assegnare agli operatori commerciali sulla base delle priorità di legge.

Articolo 5 – Requisiti per la partecipazione al mercato

Sono ammessi a partecipare al mercato gli operatori professionali in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 114/98;

Articolo 6 – Modalità di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono redatte utilizzando i modelli predisposti dal Comune e dovranno essere corredate dalla copia di un documento di identità del richiedente.
2. Gli operatori professionali interessati a partecipare dovranno far pervenire al Comune almeno trenta prima della manifestazione, istanza di concessione di posteggio che sarà valida solo per il giorno del mercato.
3. I partecipanti al mercato dovranno corrispondere, per il posteggio loro assegnato, la tassa d'occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP) e la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Le modalità, le tariffe e le eventuali esenzioni saranno stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 47 del Regolamento generale dei mercati.
4. I partecipanti al mercato dovranno raccogliere i propri rifiuti attenendosi alle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 7 –Assegnazione dei posteggi

1. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento del mercato.
2. L'assegnazione dei posteggi indicati sulle planimetrie della manifestazione verrà stabilita dall'Ufficio comunale incaricato. Gli operatori saranno invitati a scegliere nell'ambito dei posteggi disponibili indicati sulle planimetrie della manifestazione.
3. Ai fini della assegnazione dei posteggi verrà redatta una graduatoria, sulla base delle priorità previste dalla normativa in vigore.
4. L'occupazione dei posteggi sarà effettuata alle ore 7:00 del giorno della manifestazione sulla base della scelta fatta dagli operatori seguendo l'ordine della graduatoria. Gli operatori che, pur avendo presentato regolare istanza, non si presentino per l'occupazione del posteggio entro le ore 7:00 saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla assegnazione. I posteggi saranno assegnati agli operatori aventi diritto fino ad esaurimento; gli operatori che, pur avendone i titoli, risultassero in esubero rispetto al numero dei posteggi non potranno rivendicare alcuna pretesa, né chiedere la restituzione delle spese o dei canoni versati all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione .
5. Gli Uffici di cui al comma 1, predisporranno una graduatoria degli operatori che presenteranno domanda in ritardo rispetto ai termini fissati dall'art. 6 e comunque entro il quinto giorno feriale antecedente la data della manifestazione. L'assegnazione dei posteggi per questi operatori avverrà solo dopo che gli operatori del primo elenco avranno scelto i posteggi.
6. Nel caso in cui operatori professionali che non hanno presentato domanda di partecipazione al mercato si presentassero il mattino della manifestazione, verificati i titoli dei presenti, si procederà all'assegnazione dei posteggi ad essi riservati rimasti eventualmente ancora liberi, sulla base dei criteri di legge.
7. Gli operatori non professionali che non hanno presentato domanda non potranno in alcun modo ottenere l'assegnazione di un posteggio ed esercitare la vendita.
8. Gli operatori che, pur avendo occupato il posteggio di cui sono assegnatari e pagato la tassa di occupazione di plateatico, abbandonino l'area prima delle ore 12:00 saranno considerati assenti al fine del conteggio delle presenze maturate nel mercato , salvo il verificarsi di gravi avversità atmosferiche.
9. Gli operatori, effettuata la scelta del posteggio di cui al punto 2., non potranno ottenere miglio-rie.

Articolo 8 – Suddivisione dei posteggi

1. I posteggi del mercato sono riservati in via prioritaria agli operatori professionali ed a questi sono assegnati seguendo l'ordine della specifica graduatoria redatta sulla base dei criteri previsti dalla normativa in vigore.
2. Il 6% circa dei posteggi del mercato sono riservati agli operatori specializzati nella vendita di oggetti appartenenti al settore etnico. Per oggetti etnici si intendono quelli provenienti da nazioni extraeuropee.

Articolo 9 – Obblighi degli operatori

1. Restano fermi gli obblighi stabiliti in via generale dal D.Lgs. 114/98 e dal “Regolamento generale dei mercati” per quanto applicabili agli operatori del mercato.
2. Dovranno essere garantiti:
il rispetto dell'obbligo di esposizione dei prezzi ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 114/98;
la corretta informazione al consumatore al fine di assicurargli la conoscenza delle caratteristiche degli articoli in considerazione della particolare tipologia di merce posta in vendita.

Articolo 10 – Affidamento in gestione a terzi

1. La gestione del mercato può essere affidato a terzi con le modalità e prescrizioni di cui all' art. 48 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 11 – Sanzioni

1. L'inosservanza alle norme di cui al presente regolamento è sanzionata ai sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento generale dei mercati.

Articolo 12 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative al mercato, si rimanda alle disposizioni generali del Regolamento generale dei mercati, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa in materia di commercio su aeree pubbliche.